



COMUNE DI CAGNANO VARANO PROVINCIA DI FOGGIA

Via Aldo Moro n. 1 - 71010 Cagnano Varano (FG) – Tel. +39 0884853281 – Fax +39 0884326579
Codice Fiscale 84000390710 – Partita IVA - 00431950716



Ordinanza Sindacale n. 16 - 08/07/2025

Oggetto: Revoca dell'ordinanza del divieto temporaneo di balneazione in Località Capojale e nuove disposizioni.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 15 del 4 luglio u.s. con la quale è stato disposto – in via temporanea – il divieto di balneazione in Località Capojale – Isola Varano per la realizzazione di opere tese a contrastare il fenomeno delle erosione delle coste;

PRESO ATTO che la Ditta esecutrice ha fatto pervenire all'Ente il verbale di consegna parziale anticipata delle opere eseguite;

SPECIFICATO che, allo stato, non sussistono più ragioni legittimanti il divieto di balneazione;

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ALTRESI' ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

- ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 116/2008 "*Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione*";

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

ORDINA

La revoca del divieto temporaneo balneazione di cui all'ordinanza sindacale n. 16 del 04/07/2025

ORDINA ALTRESI'

Con decorrenza immediata e fino a revoca II DIVIETO ASSOLUTO di accesso sui pennelli frangiflutti siti in Località Capoiale - Isola Varano.

Il divieto sarà segnalato con apposita cartellonistica.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia inviata:

Alla Prefettura di Foggia protocollo.preffg@pec.interno.it

Alla Questura di Foggia gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Provinciale Carabinieri Foggia tfg28139@pec.carabinieri.it

Alla Stazione Carabinieri Cagnano Varano tfg23650@pec.carabinieri.it

Alla Capitaneria di Porto di Rodi dm.bari@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di Porto di Manfredonia: cgcgp@pec.mit.gov.it

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Dott. Michele Di Pumpo

